



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 08/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 08/11/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis e al netto di quanto già ricevuto in sede di conteggio estintivo, delle commissioni rete distributiva e delle spese di istruttoria per la somma complessiva di € 1.338,41;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la correttezza degli importi rimborsati in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni rete distributiva, corrispondenti a quelli che risultano nel "Piano annuale di rimborso", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro (cita in particolare le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 10003/16 e la n. 26525/19);
- la natura up front delle spese di istruttoria, remunerative di attività inerenti alla fase prodromica alla stipula del contratto, e la conseguente non ripetibilità delle stesse;
- la non applicabilità al finanziamento de quo dei principi affermati con la decisione dell'11/09/2019 della CGUE; al riguardo, precisa inoltre che il finanziamento risultava già estinto prima della comunicazione della Banca d'Italia del 4/12/2019; afferma poi di non condividere le conclusioni della decisione n. 26525 del Collegio di Coordinamento;



– la non debenza delle spese legali stante la natura seriale del ricorso.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente ribadisce la richiesta formulata nel ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento che, sebbene riferito ai casi di estinzione anticipata di prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, si è ritenuto valevole anche per i contratti di prestito personale e secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Il Collegio richiama altresì i principi, ai quali ritiene di attenersi, enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;

- “Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”;

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”;

- “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

Ciò premesso, il Collegio accerta la natura *up-front* delle spese di istruttoria in quanto riferite ad attività concluse con la stipula dei contratti (cfr. la recente decisione del Collegio di Bari, n. 12973/21).

Per quanto riguarda le commissioni della rete distributiva il Collegio osserva che, ai fini del rimborso, deve considerarsi che il contratto distingue una componente *recurring* e una *up front*. In conformità con l'orientamento di questo Arbitro, pertanto, il rimborso della prima componente dovrà avvenire secondo i criteri contrattuali (nel caso di specie: ristoro del 60% della commissione, come indicato nel piano annuale di rimborso), mentre la componente *upfront* (restante 40%) sarà rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi (cfr. la recente decisione del Collegio di Bari, n. 11331/20).

Il Collegio accerta altresì che l'intermediario ha rimborsato, come si evince dal conteggio estintivo, l'importo di € 561,59 riconducibile alle commissioni della rete distributiva.

Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e del rimborso effettuato dall'intermediario, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	34
rate residue	38

TAN ▶	5,811%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	52,78%
- in proporzione alla quota	29,71%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 237,50	€ 133,70	○	€ 133,70	
○	comm. rete distr. (60%) (recurring)	€ 1.890,00	€ 997,50	€ 561,55	●	€ 561,59	
○	comm. rete distr. (40%) (up front)	€ 1.260,00	€ 665,00	€ 374,37	○	€ 374,37	
○			€ 0,00	€ 0,00	●	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	●	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	●	€ 0,00	
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 508
interessi legali						si	

Non meritevole di accoglimento è infine la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 508,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 14994 del 17 giugno 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI